

COMUNE DI AGLIANO TERME

(Provincia di Asti)

Piazza Roma 21 – 14041 Agliano Terme

PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**MODIFICA DUP 2022-2024 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE 2022 – 2024.**

Il sottoscritto Dott. Pen Fabrizio, revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, nominato con delibera del Consiglio Comunale del 19/10/2022 n. 28 per il triennio 2022 – 2025:

PREMESSO CHE

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di assunzioni, prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restino efficaci a tale scopo

tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

A decorrere dall'anno 2014 gli Enti devono assicurare, **ai fini della applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006**, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011/2013), **il Comune di Agliano Terme dovrà rispettare il limite di spesa di personale pari a €363.928,49** come si evince dalla tabella seguente

				VALORE MEDIO TRIENNIO (2012-2014)
2011	2012	2013	2014	
€ 360.689,25	€ 387.631,82	€ 343.464,39	€ 347.576,17	€ 359.557,46
			Media Triennio 2011-2013	€ 363.928,49

Dato atto che è stato adottato il Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno in data 17.03.2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, specificando che lo stesso decorre dal 20 aprile 2020.

Ravvisata la necessità, da parte del Comune di Agliano Terme, alla luce di quanto descritto nella relazione di accompagnamento alla proposta di delibera, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario, di provvedere all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale (contenuto all'interno del DUP 2022-2024) in attuazione della sopracitata normativa, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, al fine di dare attuazione alla nuova convenzione di segreteria Comunale (capo convenzione il Comune di Agliano Terme).

Il D.M. 17 marzo 2020 ha disposto che la capacità assunzionale dei Comuni, distinti per classi demografiche, venga determinata in relazione al rapporto tra la media dei primi tre titoli delle entrate risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità e, le spese di personale anch'esse rilevate dall'ultimo rendiconto approvato.

I Comuni, distinti per classe demografica, non potranno superare, nel periodo 2020/ 2024, le soglie percentuali di incremento della spesa di personale dell'anno 2018 così come previste dalla tabella 2, dell'art. 5, del sopracitato decreto.

La **spesa del personale per l'anno 2018** del Comune di Agliano Terme e' stata pari ad euro **266.871,63**, pertanto l'Ente dovra' contenere la capacita' assunzionale entro i limiti seguenti:

Anno 2022	354.939,26
Anno 2023	357.607,98
Anno 2024	360.276,70

Dagli atti di accompagnamento alla proposta di deliberazione si rileva che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024 modificato è inferiore alla spesa potenziale massima.

RILEVATO

Che ai sensi dell'art. 33 comma 2 del decreto legge n. 34 del 30/4/2019 convertito dalla legge 58 del 28/6/2019 (Cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che **l'Ente potra' procedere alle assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e rispettando l'equilibrio pluriennale di bilancio che dovra' essere dal sottoscritto asseverato.**

Visti i pareri favorevoli in ordine alla presente proposta, espressi ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e smi, dal Responsabile del Servizio finanziario, il sottoscritto revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera della giunta comunale avente ad oggetto: **MODIFICA DUP 2022-2024 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022 – 2024.**

Agliano Terme 8/11/2022

Il Revisore dei Conti
(dr. Pen Fabrizio)
(firmato digitalmente)